

INFORMAZIONI GENERALI PER L'AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INFORTUNI INAIL – ex IPSEMA (artt.28 e 44 T.U. 1124/65)

I modelli per l'autoliquidazione del premio infortunistico 2010/2011 devono essere compilati e inviati alle Direzioni Compartimentali entro il 16 febbraio 2011.

I modelli si compongono di quattro quadri:

- **quadro A** : nella sez. 1) sono riportati i dati anagrafici risultanti all'Istituto; la sez. 2) è riservata alle eventuali comunicazioni di correzione e/o integrazione dei dati anzidetti; la sez. 3) è dedicata alle comunicazioni inerenti i periodi di armamento.
- **quadro B** : denuncia delle retribuzioni e calcolo del premio definitivo 2010;
- **quadro C**: prospetto di sintesi per l'individuazione del saldo premio infortunistico 2010;
- **quadro D**: denuncia delle retribuzioni e calcolo del premio provvisorio 2011;
- **quadro E**: prospetto di sintesi per il calcolo del premio infortunistico 2010/2011 da saldare entro il 16 febbraio 2011;.

Di seguito si illustrano i principali adempimenti relativi all'autoliquidazione del premio INAIL - ex IPSEMA per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali della gente di mare.

#### **1. La denuncia delle retribuzioni e il calcolo del premio definitivo 2010.**

Nel quadro B) deve essere dichiarato l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2010, **indicando nel dettaglio il numero dei lavoratori, la qualifica posseduta, il numero delle giornate retribuite**. La modulistica consente di poter evidenziare particolari situazioni assicurative per le quali sono previste aliquote diverse.

A tal fine sono rese disponibili tre "righe assicurative" che dovranno essere utilizzate per evidenziare le categorie di lavoratori (comunitari; extracomunitari ecc.) per le quali sono previste differenti aliquote tariffarie.

All'importo del premio definitivo così determinato si dovrà detrarre l'importo del premio provvisorio versato nel corso del 2010, indicando la data del versamento **(nel caso di versamenti rateali l'importo dovrà essere indicato al netto degli interessi di rateazione e il campo riguardante la data dovrà essere lasciato in bianco)**. Il saldo tra i due importi rappresenta il totale del premio da versare per l'anno 2010 e da riportare nel quadro D).

Qualora per l'anno 2010 risulti un conguaglio a credito, questo dovrà essere sottratto all'importo del premio provvisorio 2011 nel successivo quadro D). Sono escluse compensazioni per titoli diversi e per titoli relativi ad anni precedenti a quello a cui si riferisce la regolazione. Se residua un saldo, l'ufficio effettua il rimborso entro 60 giorni dalla comunicazione delle retribuzioni e delle coordinate bancarie, salvo eventuali controlli.

## **2. La denuncia delle retribuzioni e il calcolo del premio provvisorio 2011.**

Nel quadro C) vanno riportati il periodo assicurato, il numero totale delle persone assicurate, le retribuzioni che si intendono corrispondere distinte, in analogia con quanto precisato nel punto precedente, per aliquote assicurative differenti.

Nel caso in cui si presume di erogare per il 2011, retribuzioni inferiori a quelle corrisposte nel 2010, va data motivata comunicazione contestualmente al modello di autoliquidazione, calcolando il premio anticipato sul minore importo, salvo eventuali controlli da parte dell' Istituto.

## **3. L'autoliquidazione del premio infortunistico 2010/2011**

Nel quadro D) va indicato l'importo del premio infortunistico 2010/2011 che dovrà essere versato entro il 16 febbraio 2011 utilizzando il bollettino di conto corrente allegato alla modulistica dell'autoliquidazione inviata tramite posta dall'Istituto oppure, in caso di errore o di smarrimento, si potrà richiedere, utilizzando il servizio on-line con l'apposita password, la ristampa ed il rinvio del bollettino che sarà effettuato tramite il servizio postale.

Per una corretta imputazione del versamento si raccomanda di non alterare i dati riportati sul bollettino, evitando tassativamente di utilizzare bollettini precedentemente inviati e relativi ad altri periodi e posizioni assicurative.

L'inosservanza di tale prescrizione pone a rischio la tempestiva contabilizzazione dei versamenti per la posizione assicurativa che pertanto potrebbe risultare scoperta a tutti gli effetti.

## **4. Rateazione del premio infortunistico**

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n. 144/99, può essere richiesta la rateazione in quattro rate del premio, inviando contestualmente ai modelli per l'autoliquidazione il modulo disponibile sul sito.

Si ricorda infine, che la prima rata dovrà essere versata entro il 16 febbraio 2011 e le rate successive, maggiorate dell'interesse di dilazione, dovranno essere versate entro il 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre 2011, con appositi bollettini che saranno inviati in tempo utile.

Si rammenta che il mancato versamento di una rata comporta la decadenza del piano di rateazione con perdita degli eventuali interessi.